

N. 02498/2011 REG.PROV.CAU.

N. 03777/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3777 del 2011, proposto da:

-----, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fantacchiotti, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Filippo Nicolai n. 22;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 00583/2011, resa tra le parti, concernente il trasferimento a Malta quale stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 il cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Fantacchiotti e dello Stato Vessichelli.

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che l'Amministrazione parrebbe non avere tenuto nel dovuto conto le condizioni personali dell'odierno ricorrente nella prospettiva dell'allegato ricongiungimento familiare, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Regolamento n. 343 del 2003;

che le stesse condizioni, non contestate in questa sede dalla difesa di controparte, rendono evidente l'esistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile altrimenti derivante dall'immediata esecuzione del provvedimento impugnato;

che, per tali ragioni, l'appello cautelare merita di essere accolto ai fini di un sollecito e motivato riesame della situazione del ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

accoglie l'appello (Ricorso numero: 3777/2011) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)